SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

(17ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di ritiro:

« Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi » (178) (D'iniziativa del senatore Perrino):

Presidente						1	Pag.	140
Perrino .								140

Discussione e approvazione:

« Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1191) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	14	0,	142,	143,	144,	145,	146,	147,	152
ARCUDI							145,	146,	147
Argiroffi									145
DE LEONI .			141,	142,	143,	144,	145,	146,	147

FERRONI			Pag.	141	, 142,	143,	144,	147
GUANTI								143
La Penna, sottos	egi	re	tario	di	Stato	per	la	
sanità	•				. 143,	144,	146,	147
Manenti		•						143
Perrino, relatore				140,	142,	144,	146,	147
Picardo								147
ZELIONI LANZINI								142

La seduta ha inizio alle ore 10.30.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Ballesi, Colella, Dal Falco, De Leoni, Del Nero, Ferroni, Guanti, Manenti, Orlandi, Ossicini, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto e Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.

MANENTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Annunzio di ritiro del disegno di legge di iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, lo impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi » (178)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, numero 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi ».

Il senatore Perrino ha chiesto preliminarmente la parola.

PERRINO. Comunico alla Commissione la mia intenzione di ritirare il disegno di legge in esame, sul quale peraltro la Commissione aveva dichiarato di concordare in sede referente in una precedente seduta. Era infatti sfuggito tanto a me quanto agli uffici competenti che il provvedimento, presentato in data 12 settembre 1968, era stato assorbito in toto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge sugli invalidi civili 13 ottobre 1969, n. 743. Poichè dunque è stato pienamente raggiunto l'obiettivo che il disegno di legge si proponeva, esso non ha più ragione di sussistere ed io, come proponente, esprimo formalmente la mia intenzione di ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la Commissione prende atto della volontà del proponente di ritirare il disegno di legge in oggetto. Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1191) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la 5^a Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza.

P E R R I N O, relatore. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, sorti per iniziative locali in quest'ultimo sessantennio, hanno raggiunto una notevole espansione, tanto che si contano oggi ben 12 sedi di istituti che si articolano in 59 sezioni provinciali. In totale, dunque, sono 71 le provincie italiane che dispongono di laboratori specializzati per la diagnosi delle malattie del bestiame.

Detti istituti sono destinati, peraltro, ad assumere un'importanza fondamentale nella vita e nello sviluppo dell'agricoltura italiana. Del resto, il capitolo VII del piano quinquennale di sviluppo 1966-70 così suona: « La componente sanitaria si rivela di primissimo piano per lo sviluppo della produzione zootecnica. Occorrerà pertanto che le politiche direttive del risanamento e l'azione dei servizi veterinari — con particolare riguardo al potenziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali — vengano realizzate in stretto collegamento con gli organi ai quali è affidata la direzione della politica zootecnica ».

In questo ambito troveranno soluzione anche i problemi relativi al controllo igienico-sanitario dei prodotti zootecnici immessi sul mercato.

Inoltre, al capitolo XVIII dello stesso piano, in correlazione con il capitolo VII richiamato, si prevede una serie di interventi per la protezione e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici.

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Si tratta, dunque, di dare pratica attuazione alle misure previste dal piano di sviluppo in una continuità di azione politica che non può non essere sottolineata. Gli istituti esistenti, nati e vissuti con fisionomia propria in relazione a cause ambientali, ad aspetti diversi della zootecnia (clima, terreno, diverse specie di animali e di razze, diversi modi di allevamento), pur assolvendo a compiti delicati e importanti a sostegno di quel pilastro portante dell'agricoltura che è rappresentato dalla produzione zootecnica come peraltro è dimostrato dalla rapida diffusione delle iniziative da un capo all'altro d'Italia —, hanno condotto e conducono una esistenza grama, affidata allo spirito pioneristico di alcuni studiosi e ai contributi discontinui di privati e di enti locali.

Lo Stato finora è rimasto a guardare con simpatia sì, ma con scarse possibilità d'intervento.

Gli scopi generali verso cui è indirizzata l'attività degli istituti sono evidenziati nella relazione che precede il presente disegno di legge e si possono riassumere nello studio scientifico-pratico delle malattie degli animali causate da agenti infettivi o parassitari, o anche da forme morbose collettive; nell'assistenza gratuita a favore degli agricoltori e degli stessi veterinari praticata mediante esami diagnostici, ricerche di laboratorio, sopralluoghi gratuiti negli allevamenti; nella preparazione di prodotti diagnostico-immunizzanti, eccetera.

La legislazione in materia (legge 13 marzo 1958, n. 296 e articolo 67 del Regolamento di polizia veterinaria) è ormai largamente superata, perchè non può rispondere alle attuali esigenze. Da ciò il disegno di legge in esame che conclude un movimento iniziato oltre 10 anni fa ed ha lo scopo di conferire agli istituti personalità giuridica pubblica; qualificare gli istituti come enti sanitari operanti nell'ambito dell'amministrazione sanitaria; uniformare gli scopi statutari; uniformare unitariamente la strutturazione tecnica dei laboratori di ricerca scientifica e di diagnosi, anche nel campo della ricerca degli alimenti umani di origine animale e dei mangimi ed integratori per l'alimentazione del bestiame; riconoscere l'autonomia amministrativa e tecnica degli istituti, fissandone naturalmente i limiti; creare strumenti idonei per il coordinamento della ricerca scientifica e delle attività produttive degli istituti; porre l'amministrazione sanitaria dello Stato in condizione di poter utilizzare l'apparato produttivo degli istituti per la preparazione dei prodotti immunizzanti, diagnostici, terapeutici, per gli interventi diretti dello Stato nella profilassi pianificata del bestiame; infine, assicurare i mezzi finanziari necessari per le finalità funzionali degli istituti.

In conclusione, il disegno di legge in esame, pur suscitando qualche perplessità e necessitando di alcune precisazioni di cui sarà più utile trattare in sede di discussione dei singoli articoli, merita, a parere del relatore, l'approvazione della Commissione, poichè soddisfa le attese del mondo agricolo, chiude un lungo periodo di incertezze e di iniziative slegate e discontinue e crea finalmente nell'ambito dell'amministrazione un valido strumento per la difesa e l'incremento del patrimonio zootecnico italiano e, quindi, per lo sviluppo dell'agricoltura.

DE LEONI. Il senatore Perrino ha fatto un'ottima esposizione sugli istituti zooprofilattici e non possiamo non concordare colle conclusioni a cui egli perviene, considerata la grande utilità degli istituti stessi per l'agricoltura e per la stessa amministrazione sanitaria.

A mio giudizio, però, il disegno di legge presenta parecchie lacune, sicchè sarebbe necessario apportarvi delle modifiche. Per tale ragione, ritengo che il relatore avrebbe dovuto sin d'ora illustrare alla Commissione le perplessità cui ha fatto cenno senza attendere l'esame dei singoli articoli.

F E R R O N I . Personalmente dissento dal parere del senatore De Leoni. Se le perplessità accennate dal relatore fossero di carattere generale, sarebbe certamente giusto che egli le manifestasse in sede di discussione generale del provvedimento, ma poichè esse attengono ad aspetti particolari, mi sembra preferibile, onde evitare un'inutile

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

perdita di tempo, considerarle nel corso dell'esame degli articoli.

Z E L I O L I L A N Z I N I . A me sembra che la Commissione non possa non tener conto che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Indubbiamente noi operiamo in piena autonomia e liberi di apportarvi tutte le modifiche che riterremo opportune, ma non bisogna dimenticare che il disegno di legge, vivamente sollecitato dalle categorie interessate, praticamente da quasi quindici anni ha suscitato l'attenzione del Parlamento. . .

 $D \ E \ L \ E \ O \ N \ I$. Ma si tratta di un altro disegno di legge!

Z E L I O L I L A N Z I N I . È evidente, ma a me interessa far rilevare che fino a questo momento non si è riusciti a giungere ad un risultato concreto in questo campo.

Comunque io ritengo che si debba procedere nell'esame degli articoli ed auspico che, pur tenendo conto delle perplessità che saranno manifestate dal relatore, si possa approvare il provvedimento nel testo attuale senza rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

PERRINO, relatore. Su questo articolo debbo esprimere una perplessità di carattere generale, giacchè esso dispone in un settore di competenza delle Regioni. Il Ministero della sanità diventa l'organo promotore ed accentratore, e del resto tutto il disegno di legge, che risale al 1968 quando di Regioni neppure si parlava, ricalca tale concetto. Proprio per tentare di conciliare la competenza del Ministero con quella dell'Ente Regione è stato poi aggiunto l'inciso finale « e ne coordina il funzionamento attraverso le Regioni ».

DE LEONI. Concordo con il relatore circa la preoccupazione testè manifestata, anche perchè dall'articolo si evince un contrasto tra la Regione e il Ministero della sanità, il quale non solo vigila sull'attività degli istituti zooprofilattici, ma « impartisce anche le direttive tecniche ». A mio giudizio, sarebbe pertanto preferibile adottare una dizione più chiara e meno limitativa dei poteri dell'Ente regione, dicendo, ad esempio, che gli istituti zooprofilattici sperimentali sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela del Ministero della sanità. Tanto più che, come specificato negli articoli successivi e in particolare nell'articolo 15, il Ministero ha facoltà, entro 30 giorni dalla data di ricezione, di annullare le deliberazioni degli istituti stessi.

PERRINO, relatore. Non va dimenticato, però, che il disegno di legge è stato presentato nel 1968, quando le Regioni non erano state ancora costituite. Si è dunque cercato di contemperare le rispettive esigenze della Regione e dello Stato attraverso l'ultimo inciso dell'articolo che ho già richiamato.

FERRONI. Evidentemente il criterio ispiratore dell'articolo deve essere stato di altra specie, giacchè, nonostante le Regioni— ed io sono un regionalista convinto—, in materia sanitaria non si può prescindere da una visione generale per problemi che investono tutto il Paese e la cui soluzione non può non essere demandata al supremo organo della sanità pubblica, cioè al Ministero della sanità.

Per superare ogni perplessità, pertanto, sarebbe forse opportuno precisare che il Mini-

17^a Seduta (17 giugno 1970)

stero « impartisce le direttive generali di ordine tecnico-sanitario ».

D E L E O N I . A mio giudizio, invece, occorre eliminare proprio tale inciso ad evitare che possano essere tanto lo Stato quanto le Regioni ad impartire direttive tecniche.

F E R R O N I . Il conflitto si potrebbe creare lasciando la dizione « direttive tecniche », le quali evidentemenete variano da zona a zona a seconda anche delle particolari condizioni ambientali; se invece specifichiamo « direttive generali di ordine tecnico-sanitario », risulterà chiaro che le stesse non possono non essere di competenza del Ministero della sanità, senza con ciò ledere gli interessi della Regione.

G U A N T I . A me sembra che, poichè l'ordinamento regionale capovolge in un certo senso tutta l'organizzazione degli enti territoriali e di quelli di diritto pubblico, qualsiasi ente che assolva una funzione di competenza primaria della Regione non possa che dipendere dalla Regione stessa. Indubbiamente il coordinamento dell'attività e l'indirizzo unitario spettano al Ministero, ma nello stesso tempo deve essere ben chiaro che l'ente dipende direttamente dalla Regione, come del resto è stabilito dalla Carta costituzionale.

M A N E N T I . Debbo far presente alla Commissione che nel corso dell'ultima settimana sono stato ripetutamente avvicinato da rappresentanti della categoria interessata, i quali mi hanno confermato che il disegno di legge corrisponde alle attese e agli interessi della stessa. Per tale ragione, di fronte alla tendenza manifestata da alcuni colleghi di apportare modifiche al provvedimento fin dal primo articolo, non posso non esprimere il mio personale dissenso.

PRESIDENTE. Visto che il senatore Manenti ha richiamato il parere degli interessati, per parte mia informo la Commissione che ho ricevuto numerosi telegrammi da tutti gli istituti zooprofilattici, ad ec-

cezione di quello di Padova, per una sollecita approvazione del disegno di legge.

LA PENNA, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Ministero della sanità giudica il provvedimento — che è assai atteso dalle categorie interessate - come uno dei più importanti nel settore dei servizi veterinari. Esso, infatti, conferisce personalità giuridica di diritto pubblico ad istituti, sorti per iniziativa di enti locali o di privati, i quali corrispondono alle esigenze locali mediante strutture particolari e che sono finalizzati a certi scopi, spesso diversi nell'ambito delle singole Regioni. Si tratta, in altre parole, di far sì che i predetti istituti zootecnici, con tutte le loro preziose esperienze accumulate negli ultimi 70 anni, divengano strumenti di politica sanitaria nazionale dando loro organicità di intervento e solidità di strutture.

Il senatore Zelioli Lanzini ha rilevato che il provvedimento si trascina ormai da circa quindici anni. Da parte mia debbo ricordare che, quando il disegno di legge giunse all'esame della Camera dei deputati, circa un mese e mezzo fa, furono sollevate in quella sede le stesse obiezioni e rilevate le stesse incongruenze oggi rilevate dai componenti di questa Commissione. Tali incongruenze derivano dal particolare momento di transizione che stiamo attraversando nell'attribuzione delle competenze alle Regioni, sicchè non v'è dubbio che in un futuro più o meno prossimo tutta la materia dovrà subire talune modificazioni. Ciò nonostante, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di approvare il provvedimento. Nè v'è dubbio che l'autonomia degli istituti in questione debba essere salvaguardata anche in dipendenza della peculiarità delle loro caratteristiche che non presentano uniformità di scopi, di struttura e di funzionamento. Si è voluto, così, che il Consiglio di amministrazione fosse anzitutto espressione della Regione (8 membri su 11 sono eletti dal Consiglio regionale, 2 ed 1 rispettivamente dai Consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto), sacrificando la rappresentanza degli enti locali, non già perchè non si sia riconosciuto l'apporto da que-

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

sti ultimi dato nel passato, ma perchè, dovendo assolvere ad una funzione di carattere pubblico con competenza delegata dallo Stato, gli istituti in questione dovranno essere liberi da qualsiasi altra interferenza.

In tale quadro non dovrebbe apparire contraddittoria l'affermazione che la competenza delle Regioni in questo campo è primaria. Indubbiamente la legge-quadro sull'attribuzione delle competenze alle Regioni sottrarrà al Ministero taluni compiti; sino a quando, però, non vi sarà tale strumento al Ministero deve essere riconosciuto il compito di vigilare e coordinare l'attività degli istituti zooprofilattici, sempre nella piena salvaguardia della loro autonomia.

PERRINO, relatore. Sono d'accordo.

D E L E O N I . Per le ragioni che ho già esposto, sono contrario all'approvazione dell'articolo nella sua attuale stesura.

FERRONI. Non v'è dubbio che, considerando i futuri compiti della Regione, dovremmo apportare numerose modifiche al disegno di legge a cominciare dalle disposizioni riguardanti il finanziamento degli istituti e la composizione del Collegio sindacale, in cui è pressochè ignorata una rappresentanza della Regione.

Giunti a questo punto, però, anche in considerazione delle dichiarazioni del sottosegretario La Penna, ritengo che la Commissione debba superare le proprie riserve ed accettare il provvedimento nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. Chiedo tuttavia che sia messo a verbale che, quando gli statuti delle Regioni saranno un fatto compiuto e il nuovo ente passerà dalla fase di rodaggio alla piena funzionalità, anche la legge in esame dovrà essere rivista per una maggiore aderenza ai nuovi compiti che saranno assegnati alle Regioni anche nel settore sanitario.

LA PENNA, sottosegretario di Stato per la sanità. Il ragionamento del senatore Ferroni è indubbiamente valido, ma ritengo pleonastica la sua richiesta, giacchè, quando saranno precisate le competenze primarie della Regione, lo stesso problema di un ridimensionamento dell'intervento statale si porrà nei confronti di tutti gli enti autonomi.

FERRONI. Non mi pare sbagliato, però, che la Commissione fin da questo momento ponga l'accento su tale aspetto della questione.

PRESIDENTE. D'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

(È approvato).

Art. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

- a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;
- b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;
- c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;
- e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

- f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;
- g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

A R C U D I . Nell'articolo in esame non si parla di fecondazione artificiale che, a mio avviso, è la cosa più importante. Se è vero che non dobbiamo apportare modifiche per accelerare l'approvazione del disegno di legge, ritengo, però, che sia giusto sollevare alcune obiezioni di questo genere.

D'altro canto, nel successivo articolo 6, vien fatto cenno alla fecondazione artificiale e si parla addirittura di tenere amministrazioni separate. In tale articolo, all'ultimo comma, si legge infatti: « Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate dall'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale, devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori ».

Dovrei fare altre osservazioni ma, dato che non è possibile tramutarle in emendamenti, non ritengo opportuno dilungarmici. Desidererei però che almeno contraddizioni del tipo di quella da me rilevata or ora, fossero messe a verbale.

D E L E O N I . L'articolo 3 presenta diverse lacune. Fra queste devo rilevare che agli istituti zooprofilattici sperimentali non è stata riservata alcuna agevolazione fiscale, quanto meno in analogia con quanto previsto per gli enti sanitari. Ad ogni modo, se il Governo desidera che il disegno di legge sia approvato nella sua attuale stesura, approviamolo pure, ma senza ulteriori raccomandazioni e discussioni che ritengo del tutto inutili.

A R G I R O F F I . Il disegno di legge può andare nella sua formulazione attuale, una volta che siamo arrivati alla conclusione molto semplice di approvarlo. D'altro canto, io ritengo che se tale approvazione fosse avvenuta prima dell'istituzione delle Regioni, sarebe stato molto meglio.

Dal momento però che abbiamo stabilito di approvarlo, ripeto, cerchiamo di accelerarne l'*iter* senza perdere altro tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonchè di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro della sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

- a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;
- b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
 - c) le modalità di controllo;
 - d) le caratteristiche delle confezioni;
- e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione. 11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

PERRINO, relatore. L'articolo in esame richiede una particolare attenzione in quanto rappresenta la chiave di volta della gestione economica degli istituti zooprofilattici sperimentali precisando la produzione che tali istituti possono effettuare.

Sostanzialmente essi vengono autorizzati a produrre prodotti diagnostici curativi senza che questo porti alcuna innovazione nel nostro Paese, perchè di istituti riconosciuti e controllati dallo Stato che preparano sieri vaccino, prodotti preventivi, eccetera, in Italia ne esistono già diversi: basti pensare ai tre classici istituti sieroterapici di Milano, Siena e Napoli. Gli istituti zooprofilattici sperimentali vengono messi praticamente sullo stesso piano. Avremmo cioè una nuova produzione da parte dei dodici istituti sperimentali. E fin qui nulla da ridire.

Di tali sieri vaccino, però, soltanto una parte viene distribuita gratuitamente, mentre il resto (soprattutto i prodotti terapeutici per le malattie degli animali) deve essere pagato, visto che l'ultimo comma dell'articolo 4 recita: « Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione ».

Non avrei altro da aggiungere, salvo una richiesta di precisazione in merito alle modalità con cui deve avvenire la distribuzione or ora indicata. Non bisogna dimenticare infatti che alcuni Istituti sperimentali, distribuendo direttamente i prodotti ai veterinari, praticano un abuso di professione sanitaria, mettendo così in crisi le farmacie rurali delle zone a largo sviluppo zootecnico del Veneto e della Lombardia. Il fatto è già stato denunciato, tanto è vero che un anno fa la stessa Direzione generale dei servizi veterinari è intervenuta con una circolare proibendo la suddetta attività contraria alla legge e alla morale.

Desidero pertanto far inserire a verbale che la distribuzione deve avvenire, almeno per i prodotti di uso terapeutico, attraverso i normali canali di distribuzione. Ritengo che anche il rappresentante del Governo non possa non essere d'accordo.

LA PENNA, sottosegretario di Stato per la sanità. Sono d'accordo. Ricordo anzi che già alla Camera dei deputati, di fronte ad una proposta di effettuare la distribuzione attraverso gli uffici dei veterinari provinciali, fu sottolineata l'opportunità che la stessa avvenisse tramite i normali canali.

A R C U D I . All'ultimo capoverso dell'articolo è detto che il prezzo di cessione dei prodotti viene fissato dal Ministero della sanità con proprio decreto. A me sembra che sarebbe giusto sostituire fin d'ora il Ministero con « la Regione competente ».

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo ha già spiegato le ragioni per le quali si appalesa opportuno non apportare modifiche al disegno di legge.

D E L E O N I . Se la Commissione deve seguire le direttive del Governo, è perfettamente inutile continuare a fare osservazioni sul merito del provvedimento, quando le stesse vengono semplicemente registrate a verbale senza portare ad alcun risultato concreto!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

(È approvato).

Art. 6.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle 11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale, devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

PERRINO, relatore. Con questo articolo si vengono praticamente a creare nuovi laboratori regionali per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, compito che fino ad oggi — in base alla vigente legge — spettava ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Io non so come sarà possibile coordinare l'attività di tali istituti...

DE LEONI. Saranno in contrasto gli uni con gli altri!

FERRONI. A me sembra, invece, che il compito dei laboratori provinciali rimanga assolutamente integro.

LA PENNA, sottosegretario di Stato per la sanità. È esatto, anche perchè i loro compiti sono diversi.

A R C U D I . Nell'ultimo capoverso dell'articolo è detto che gli istituti devono istituire appositi reparti con gestione contabile separata dagli altri laboratori. Personalmente non riesco proprio a comprendere come sia possibile tenere gestioni contabili separate e su quali far ricadere, tanto per citare un esempio, le spese per il personale.

FERRONI. Anche quella in esame, come tutte le leggi, avrà un regolamento in cui saranno chiariti i punti che ora possono apparire confusi.

P I C A R D O . A me sembra che, se si accetta il principio esposto dal rappresentante del Governo, per lo stesso prestigio della nostra Commissione, dovremmo approvare gli articoli del disegno di legge senza ulteriori discussioni. Se invece riteniamo valide le critiche che vengono via via mosse dal relatore e da molti colleghi della stessa maggioranza, sarebbe nostro dovere assumere una posizione diversa.

PRESIDENTE. Per la verità, sono state espresse perplessità, poi chiarite nel corso della discussione.

PICARDO. Perplessità è una garbata espressione per manifestare un reale dissenso: a me sembra che la posizione dei senatori Ferroni, Arcudi e De Leoni, non sia di semplice perplessità, ma di profonda critica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

(È approvato).

Art. 8.

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.

(È approvato).

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Art. 9.

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

- a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;
- b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;
- e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

(È approvato).

Art. 10.

Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio sindacale.

(È approvato).

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere. Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi.

Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro della sanità nomina anche due componenti supplenti.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro della sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17.

(È approvato).

Art. 12.

La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funziona-

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

rio, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale è nominato dal Ministro della sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

Art. 13.

Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovraintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.

(È approvato).

Art. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 18. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

(È approvato).

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Art. 15.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

- a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;
- b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

(È approvato).

Art. 16.

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

(E approvato).

Art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro della sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.

(È approvato).

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

- 1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore:
- 2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 19.

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.

(È approvato).

Art. 20.

All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970, quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegata tabella *A*, di cui do lettura:

17^a Seduta (17 giugno 1970)

TABELLA A. (Articolo 2)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Ferrara.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- l'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- l'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimenta- le zooprofilattica del Mezzogiorno Ni- cola Miraglia)	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Po- tenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico spe- rimentale Salvatore Baldassarre)	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Campo- basso.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Cata- nia, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame)	Sassari	Cagliari, Nuoro, Sassari.

17^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore delegato per i resoconti stenografici Dott. ENRICO ALFONSI